



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che *“tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”*;

VISTA la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;

VISTO il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che *“al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante *“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con*

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l’anno 2022, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni;

VISTO, inoltre, l’articolo 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all’articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all’ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2022;

VISTA la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere Generale dello Stato e del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato articolo 25;

VISTO l’articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all’articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “*Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024*”;

VISTI, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l’articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia giulia) e l’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonché l’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che l’eventuale accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione, deve essere espressamente previsto dal legislatore, come peraltro avvenuto per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di contrasto al COVID-19;

RITENUTO, conseguentemente, nelle more dell’adozione di una specifica disposizione legislativa di accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle stesse autonomie speciali, di procedere all’individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato articolo 1, comma 538, per tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché all’accantonamento delle risorse individuate per le autonomie speciali;

RITENUTO necessario, pertanto, definire i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità e la validità dello stesso, a decorrere dall’anno 2023, garantendo coerenza con quanto finora disciplinato e ferme restando le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonché del pertinente disciplinare tecnico;

TENUTO CONTO dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2023, che prevede, nella quota indistinta, le risorse pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, di cui al citato articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

ACQUISITA altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta.....;

DECRETA

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto definisce, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonché l'entità e la validità dello stesso.

Art. 2

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come da tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali è stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, Rep. Atti 278/CSR.
2. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, riferite all'anno precedente, definite annualmente, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La tabella di riparto è pubblicata sul sito del Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3

Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario e corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
2. A decorrere dall'anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:
 - a. ISEE inferiore a 15.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
 - b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
 - c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Art. 4

Presentazione della domanda e validità della graduatoria

1. A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni, per un periodo non inferiore a 60 giorni.
2. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse di cui articolo 1, come ripartite dall'articolo 2, del presente decreto.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.
4. A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.

Art. 5

Trasferimenti a INPS

1. Per l'anno 2023, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso le risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a intestato a "INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843" (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale "Contributo sessioni psicoterapia anno 2023".
2. A decorrere dall'anno 2024, il termine di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della tabella di riparto di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l'anno di riferimento.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonché quanto disciplinato nel pertinente allegato tecnico.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
Orazio Schillaci

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

TABELLA 1

Ripartizione fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)

	Quote d'accesso 2022	Riparto risorse art. 1, comma 538 – anno 2023
PIEMONTE	7,33%	366.545,79
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.541,66
LOMBARDIA	16,79%	839.712,77
P.A. BOLZANO	0,88%	44.084,71
P.A. TRENTO	0,91%	45.408,43
VENETO	8,23%	411.493,13
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.464,50
LIGURIA	2,65%	132.530,46
EMILIA ROMAGNA	7,53%	376.629,52
TOSCANA	6,33%	316.306,45
UMBRIA	1,49%	74.264,33
MARCHE	2,56%	127.970,82
LAZIO	9,63%	481.585,89
ABRUZZO	2,18%	108.918,00
MOLISE	0,50%	25.194,69
CAMPANIA	9,25%	462.730,76
PUGLIA	6,61%	330.538,11
BASILICATA	0,92%	46.172,06
CALABRIA	3,12%	156.020,96
SICILIA	8,08%	403.874,04
SARDEGNA	2,72%	136.012,92
		5.000.000,00



Ministero della Salute

Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo "bonus psicologo" di cui all'articolo 1, comma 538 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che, in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito, per l'anno 2022, nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo indicato richiamato articolo 1-*quater*, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto adottato in data 31 maggio 2022 dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (seduta del 28 aprile 2022 Rep. atti n. 75/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 148 del 27 giugno 2022.

Successivamente, detto fondo è stato nuovamente finanziato per gli anni seguenti mediante la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». L'articolo 1, comma 538, in particolare, prevede che al suddetto articolo 1-*quater*, comma 3, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Al riguardo, si specifica che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, di cui al citato articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono previste nella quota

indistinta del riparto del Fondo sanitario nazionale 2023 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023.

Il presente schema di decreto, pertanto, stabilisce il riparto delle risorse assegnate per l'annualità 2023 e a regime dal 2024, ridefinisce i tempi per la presentazione della domanda di accesso al beneficio, riproporziona gli importi del contributo ed i tempi per il suo utilizzo in coerenza con quanto finora previsto e disciplina le modalità di pubblicazione, annuale, del riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Rimangono valide, per tutte le annualità, le altre disposizioni in merito ai professionisti, alle modalità di autenticazione/registrazione dei professionisti sulla piattaforma INPS, all'utilizzo del contributo, alle modalità di rimborso, al monitoraggio e alla tutela dei dati personali

In particolare l'**articolo 2, comma 1** dispone il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali è stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, Rep. Atti 278/CSR. Il riparto è riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del decreto medesimo.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, a decorrere dall'anno 2024, le risorse pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, riferite all'anno precedente, definite annualmente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La tabella di riparto è pubblicata sul sito del Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno.

L'**articolo 3** riproporziona gli importi del contributo per ciascun beneficiario rispetto all'importo massimo di 1.500 euro per persona, fermo restando il limite del reddito ISEE che rimane a 50.000 euro.

L'**articolo 4** individua il termine entro il quale, a decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse attribuite a ciascuna regione e Provincia autonoma. Le graduatorie restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Analogamente a quanto disposto con il decreto 31 maggio 2022, decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

L'**articolo 5** disciplina i termini e le modalità di trasferimento delle risorse dalle Regioni e delle Province autonome all'INPS. Analogamente a quanto disposto con il citato decreto 31 maggio 2022, l'INPS provvederà a remunerare la prestazione agli aventi diritto, in base alle graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell'avvenuta acquisizione delle risorse economiche trasferite dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di mancato o

parziale trasferimento delle somme dovute all'INPS da parte delle Regioni e delle Province autonome, la mancanza e/o l'incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande. Per le stesse, tuttavia, l'erogazione della prestazione rimane sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni e delle Province Autonome interessate.

Sul piano procedurale, si evidenzia che il presente schema di decreto non modifica la disciplina inerente alla tutela dei dati personali, alle modalità di presentazione della richiesta di accesso al beneficio e di rimborso dello stesso, al monitoraggio e all'autenticazione/registrazione dei professionisti, lasciando ferme, pertanto, le disposizioni del citato decreto 31 maggio 2021, sul quale è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022).

L'articolo 6 infine richiama in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del citato decreto 31 maggio 2022 e il relativo disciplinare tecnico.